



**COMUNE DI MONTORSO VICENTINO**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ASSIMILAZIONE DEI  
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
AI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n\_\_ del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

<b>Premessa</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 1 – Criteri generali di assimilazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Criteri per il conferimento al centro di raccolta comunale (ecocentro)</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 – Sanzioni</b>	<b>pag. 4</b>

## **ALLEGATO A)**

### **CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI**

## **Premessa**

Il presente regolamento, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs 152/2006, disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. I presupposti del presente regolamento risiedono nelle norme e negli atti tecnici applicabili ed in particolare nelle disposizioni del D. Lgs. n. 22/1997 che rimandano alla deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984, come stabilito dall'art. 1, comma 184, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche denominate "Finanziaria 2007"). L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani comporta l'attrazione dei rifiuti speciali al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani, nei limiti e con le specificità stabiliti dal presente regolamento. L'assimilazione opera solo se vengono contemporaneamente rispettati i criteri qualitativo e quantitativo assunto per la definizione di specie.

## **Art. 1 – Criteri generali di assimilazione**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e del servizio di raccolta e smaltimento, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del presente regolamento, che non siano state escluse dall'assimilazione dai successivi commi del presente articolo, esclusivamente provenienti dai locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, che non superino il limite quantitativo riportato nell'allegato stesso. Trattasi in generale dei rifiuti prodotti negli uffici, nelle sale riunioni, nelle sale esposizione, negli archivi, nei bagni, negli spogliatoi, nelle mense, negli spacci, nei bar e più genericamente prodotti nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico.
2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
3. E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, nei limiti previsti nell'allegato A.

## **Art. 2 – Criteri per il conferimento al centro di raccolta comunale (ecocentro)**

1. Un'utenza non domestica per conferire rifiuti al Centro di Raccolta senza iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è vincolata da quanto prevede il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. laddove è ammesso il trasporto occasionale e saltuario. Tale dicitura è stata esplicitata dal D. Lgs. 202/2010 (oggi recepito nel testo unico ambientale) dove, all'art. 193, comma 5, sono ammessi n. 4 conferimenti annui, per un peso massimo per conferimento pari a 30 Kg. e per un quantitativo annuo massimo comunque non superiore a 100 kg.
2. Per i rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi pertinenziali di utenze non domestiche, le condizioni sono le medesime di quelle riportate al punto precedente. Diversamente, la ditta dovrà individuare un proprio canale di smaltimento/recupero diretto, anche eventualmente

mediante convenzione con l'impianto di compostaggio di Arzignano. Resta esclusa la possibilità che il conferimento del rifiuto verde venga effettuato dai giardinieri, i quali dovranno avvalersi di specifici impianti di destinazione.

### **Art. 3 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati**

1. I produttori di rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento al pubblico servizio nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento e delle disposizioni che disciplinano il servizio.
2. Pena la decadenza dall'accesso al pubblico servizio, il produttore di rifiuti speciali assimilati è obbligato a:
  - attuare ogni attività che determini effettivamente la riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento;
  - attuare la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti recuperabili (vetro, carta e cartone, plastica, metalli, legno, verde, organico, ecc.), così che i rifiuti indifferenziati assimilati avviati a smaltimento risultino, come i rifiuti urbani, residuali dalla raccolta differenziata;
  - dare dimostrazione, a richiesta dell'amministrazione, delle quantità di rifiuti avviati a recupero attraverso modalità e forme differenti dal servizio pubblico, fornendo ogni notizia utile a tracciare il percorso di recupero.
3. Il produttore di rifiuti speciali assimilati è tenuto a dimostrare, in qualsiasi momento, che ogni singolo tipo di rifiuto conferito al servizio pubblico rispetta i principi di assimilazione in ordine a provenienza, tipo merceologico, composizione, qualità, caratteristiche, forma e stato fisico, quantità, impatto sugli impianti di servizio.

### **Art. 4 – Sanzioni**

1. Il mancato rispetto dei criteri quali-quantitativi contenuti nel presente Regolamento, determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
2. Il procedimento sanzionatorio è regolato da quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
3. Il ricavato delle sanzioni sarà collegato ai capitoli di bilancio relativi al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento.
4. L'utenza esclusa ai sensi del comma 1 del presente articolo, potrà dimostrare il rientro nei criteri di assimilazione quali-quantitativi stabiliti dal regolamento ed essere riammessa al servizio pubblico.

## COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI  
ASSIMILATI AGLI URBANI

Tipologia rifiuto	Assimilabile	Non assimilabile	Quantità assimilata
Imballaggi primari e secondari costituiti da carta, cartone, plastica, alluminio e banda stagnata purché non pericolosi e/o inerenti il processo produttivo	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, plastica, metallo, incluso tetrapak, purché non pericolosi e/o inerenti il processo produttivo	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Contenitori vuoti di vetro (bottiglie, vasetti, ...)	X		n. 3 contenitori da 240 litri per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Sacchetti di carta e plastica	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Fogli di carta, plastica e cellophane purché non costituenti imballaggio terziario	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Carta da uffici e sale esposizione	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta 2,0 metri cubi per ecocentro *
Frazione secca non riciclabile dei RSU, purché non proveniente da processi di lavorazione e/o magazzinaggio	X		0,5 metri cubi per servizi porta a porta
Frazione organica dei RSU, purché non proveniente da processi di lavorazione e/o magazzinaggio	X		n. 3 contenitori da 240 litri per servizi porta a porta
Imballaggi pericolosi, anche se provenienti da uffici, bagni e superfici generalmente non adibite a produzione e magazzinaggio		X	
Imballaggi terziari (pallet, film termo retrattile, cartoname, ecc.)		X	
Materiali accoppiati come carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, plastica metallizzata, ecc.		X	
Frammenti, sfridi, segature, trucioli e scarti da lavorazione in genere		X	
Residui di paste, impasti, sanse, fibre tessili o		X	

cellulosiche, pelle e similpelle, gomma, lacche, polveri e altri scarti del processo produttivo			
Tessuti filtranti, geotessile, tessuto non tessuto e altri materiali similari		<b>X</b>	
Resine termoplastiche/termoindurenti allo stato solido e manufatti costituiti da tali materiali		<b>X</b>	
Rifiuti ingombranti		<b>X</b>	
Materiali isolanti, imbottiture e similari		<b>X</b>	
Materiali espansi plastici da imballaggio, imbottitura, isolamento e affini		<b>X</b>	
Pavimenti e rivestimenti in generale, tappezzerie, linoleum, moquette		<b>X</b>	
Materiali edili ed in generale rifiuti derivanti da manutenzioni edili e/o impiantistiche degli immobili		<b>X</b>	
Pannelli, divisori, cartongesso e complementi di arredamento dismessi		<b>X</b>	
Accessori d'utilità aziendale quali guanti di qualsiasi genere e natura, vestiario, pagliette metalliche, spugne, fil di ferro e altri materiali similari		<b>X</b>	
Rifiuti potenzialmente infetti, rifiuti sanitari e fitosanitari, cannule, sacche, puntali e altri materiali usa e getta da attività sanitaria e odontoiatrica		<b>X</b>	
Pile, batterie, medicinali, bombolette spray e altri rifiuti pericolosi		<b>X</b>	
Pneumatici, parti di veicoli, ricambi, guarnizioni e altri rifiuti provenienti dalla manutenzione di veicoli		<b>X</b>	
Materiali abrasivi, dischi, nastri, materiale da taglio, materiali da saldatura e loro scorie		<b>X</b>	
Cavi, canalette e materiale elettrico in genere, ivi incluse lampade e tubi al neon		<b>X</b>	
Oli, grassi, vernici, inchiostri, adesivi e imballi contaminati da tali sostanze		<b>X</b>	
Beni durevoli, elettrodomestici, strumentazioni elettriche ed elettroniche anche se provenienti da uffici, mense, sale esposizioni		<b>X</b>	
Accessori per l'informatica, toner e cartucce da stampa		<b>X</b>	
Rifiuti liquidi in generale, anche se non pericolosi		<b>X</b>	
Scarti dell'industria agro alimentare, inclusi residui animali e gli scarti vegetali		<b>X</b>	
Rifiuti dalla manutenzione di aree verdi, parchi, aiuole e della potatura di piante ed alberature	<b>X</b>		2,0 metri cubi per ecocentro *
Radiografie, lastre e pellicole particolari		<b>X</b>	

\* rispettando i criteri previsti dall'art. 2 del Regolamento